

I L T R I B U N A L E C I V I L E D I R O M A**SEZIONE FALLIMENTARE**

In composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Adolfo Ceccarini, nel
procedimento R.G. N. 22025/2021 V.G promosso dalla R
S.R.L. (C.F.), avente sede legale in Roma,

, con ricorso del 23 dicembre 2021 per la conferma di
misure protettive e cautelari del patrimonio *ex artt. 6 e ss. del d.l.*
24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ot-
tobre 2021, n. 147, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario
è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato lo stesso
giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza
di applicazione delle misure;

rilevato che al ricorso è stata allegata la dichiarazione di accetta-
zione dell'esperto nominato dalla apposita commissione costituita
presso la Camera di commercio di Roma;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta
dall'art. 7, 2° comma, del d.l. n. 118/2021;

FISSA

l'udienza del 27 gennaio 2022, ore 12,30, per la comparizione delle
parti e dell'esperto dinanzi a sè, riservando di procedere agli atti



di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio;

ORDINA

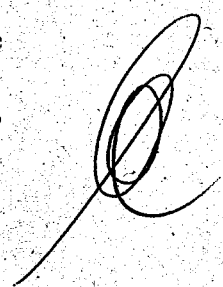
alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in gradato subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.;

AVVISA

che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari in corso, e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

ORDINA

alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate,



nonché l'eventuale integrazione documentale in conformità all'art. 7, 2° comma, del d.l. n. 118/21;

alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

INVITA

la parte ricorrente a depositare, il giorno dell'udienza, un fascicolo di cortesia in formato cartaceo contenente la copia di tutti i documenti depositati telematicamente;

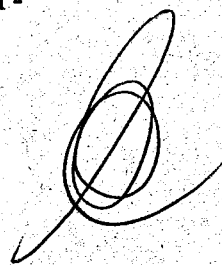
AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

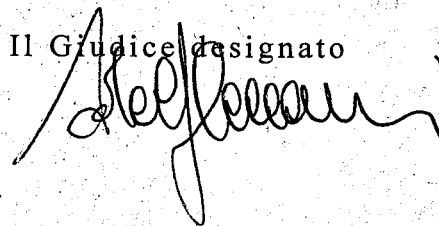
MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.



Roma, 24 dicembre 2021

Il Giudice designato



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 24/12/2021

F.lli
